

*Lodi 20 ottobre 2016*

## LA RIFORMA DI PAPA FRANCESCO DEI PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE

**Premessa:** gli atteggiamenti corretti per la recezione della riforma: empatia ed attuazione propositiva (= sperimentare con generosità e intelligenza, aiutando a dar risposta agli interrogativi che una riforma di tale portata epocale – racchiusa in una ventina di canoni – non può non suscitare in sede di sua applicazione pratica).

Presento alcuni temi di maggiore interesse in questa sede, riferendomi al testo per la Chiesa latina, ossia il motu proprio (= MP) *Mitis Iudex Dominus Iesus* (= MIDI) e la annessa *Ratio procedendi* (= RP)<sup>1</sup>.

### 1. Il rapporto con i Sinodi del 2014 e 2015, nonché con *Amoris laetitia* (AL)

Ampiezza e limiti della consultazione:

- soprattutto concentrata nel Sinodo straordinario del 2014;
- domande molto generali (rendere le cause più snelle e accessibili), ma con un dibattito abbastanza ampio in merito.

Il Sinodo ordinario del 2015 (cf la *Relatio finalis* al n. 82) e AL (n. 244) sostanzialmente richiamano quanto nel frattempo stabilito normativamente.

### 2. La recezione del MP

2.1. Alcune **caratteristiche** che hanno inciso sulla recezione della nuova normativa, impegnando gli addetti in un generoso lavoro di comprensione ed adattamento, pur nel contesto di una immediata e cordiale applicazione delle riforma:

- rapidità e riservatezza dei lavori della Commissione preparatoria;
- scelta di far coincidere la riforma con la sostituzione di una ventina di canoni del Codice (1671-1691);

---

<sup>1</sup> Uno strumento facilmente accessibile per approfondire la materia può essere Redazione di «Quaderni di diritto Ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, Ancora 2016, con articoli di E. Zanetti (consulenza previa), A. Zambon (preparazione del libello), A. Giraud (scelta della forma processuale), P. Bianchi (istruttoria e decisione del processo breve), M. Mingardi (ruolo del vescovo diocesano), G.P. Montini (appello e altre impugnazioni).

- pubblicazione delle norme *on line*, con relativamente breve tempo di *vacatio legis* (per una riforma di tale importanza);
- successivi interventi di integrazione e chiarificazione da parte di Dicasteri diversi della Santa Sede.

2.2. Una delle ***problematiche principali*** è stata quella della scelta della formula organizzativa più idonea ad assicurare un servizio efficiente ai fedeli, quanto a personale preparato e a strutture.

In tale contesto ci si è interrogati sulla sussistenza dei tribunali interdiocesani (in Italia regionali) con l'attuazione – in alcune parti della Nazione – di soluzioni forse un po' affrettate e che hanno richiesto successivi cambiamenti o adattamenti.

Appare importante conoscere la soluzione – prudente, meditata (due sessioni della CEL) ed equilibrata – attuata in merito dai Vescovi Lombardi; soluzione approvata in seguito dalla Santa Sede (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica = SSAT), come coerente con la disciplina canonica:

I Vescovi delle diocesi Lombarde hanno accolto con gratitudine e spirito di comunione il *motu proprio* di Papa Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus*, pubblicato lo scorso 8 settembre 2015 ed entrato in vigore il successivo 8 dicembre 2015, né hanno mancato in questi mesi di interessarsi della sua attuazione nelle loro diocesi.

I Vescovi ne riconoscono in particolare la finalità pastorale e l'intento di avvicinare il discernimento dell'eventuale nullità matrimoniale ai fedeli, pur nella salvaguardia del valore evangelico della indissolubilità del matrimonio come pure della natura giudiziaria e dichiarativa del relativo processo; nonché avvertono la responsabilità della valorizzazione del ruolo dei Vescovi diocesani in tale discernimento.

Tenendo tuttavia conto che l'applicazione di novità così importanti quali quelle introdotte dal *motu proprio* richiedono molta dedizione e attenzione, nonché personale sufficiente e professionalmente preparato, ritengono opportuno confermare come proprio tribunale interdiocesano il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo (TERL), che i Vescovi stessi hanno sempre seguito stabilmente nella sua attività e a cui si sentono di confermare la propria fiducia. Naturalmente, anche per il futuro, resta salva la possibilità di singoli Vescovi diocesani – o di gruppi di essi – di provvedere diversamente, costituendo un proprio tribunale (anche) per le cause di nullità matrimoniale nelle forme consentite dal diritto.

Il TERL viene dunque confermato nella sua attuale composizione fino alla scadenza naturale (31 dicembre 2018) delle nomine a suo tempo effettuate da questa Conferenza Episcopale Lombarda, rimanendo altresì ferme tutte le relazioni istituzionali che lo concernono, in particolare con la Regione Ecclesiastica Lombardia e con la Conferenza Episcopale Italiana.

Il TERL sarà dunque il tribunale a cui andranno presentati, nella nostra regione, i libelli richiedenti la dichiarazione di nullità di matrimonio e il tribunale stesso provvederà alla loro ammissione e alla scelta della forma processuale, in particolare svolgendo le cause che si ritiene debbano essere trattate con il processo ordinario e preparando per i singoli Vescovi diocesani quelle da trattarsi invece con il processo *brevior* secondo i criteri concordati dai Vescovi Lombardi con il Vicario giudiziale, volti in sostanza a favorire la vicinanza fra parti e Vescovo decidente.

I Vescovi Lombardi, riuniti così in un unico tribunale comprendente anche la diocesi del Metropolita, intendono che, oltre alla Rota Romana, il proprio Tribunale di appello resti quello interdiocesano dei Vescovi della Liguria, che quei Vescovi hanno prorogato nella sua attività.

I Vescovi Lombardi restano altresì a disposizione dei Vescovi delle regioni del Piemonte e Valle d'Aosta nonché del Triveneto, laddove essi ritengano che il loro tribunale interdiocesano debba continuare a fare appello al TERL.

Ritenendo che, almeno per il momento, la soluzione assunta sia quella che contemperi al meglio l'applicazione delle novità normative introdotte con la continuità e la celerità del servizio da assicurare ai fedeli, i Vescovi Lombardi si impegnano ad esaminare periodicamente l'attuazione della riforma processuale così come impostata, per eventualmente deliberarne delle modifiche che risultassero necessarie.

Oggi in Italia vi sono in sostanza diversi tipi di soluzione:

- a) tribunali regionali che svolgono tutta la attività giudiziale in materia matrimoniale;
- b) tribunali regionali che seguono solo i processi ordinari, cui corrispondono...
- c) ... tribunali o uffici diocesani (il solo Vicario giudiziale) che svolgono i soli processi brevi;
- d) tribunali diocesani che svolgono tutte le cause matrimoniali;
- e) tribunali interdiocesani (ma non regionali) che seguono tutti i tipi di processo.

### 3. I motivi ispiratori della riforma

3.1. Ribadire e promuovere (perché mai era stata negata, nello stesso Magistero dei Pontefici<sup>2</sup>) la **funzione pastorale dell'attività dei tribunali**, avvicinandone il più possibile il servizio ai fedeli.

Il proemio del MP parla di *lontananza fisica o morale* dei tribunali dalla vita dei fedeli, giudizio (a detta anche di membri del due Sinodi che conoscono la materia, cf il prof. Arroba, processualista eminente) piuttosto severo e che non va generalizzato.

Come interpretare quella espressione e come si è cercato di darvi risposta.

Quanto alla esigenza di superare la lontananza *fisica* si potrebbe pensare al favore per i tribunali diocesani o all'ampliamento dei titoli di competenza.

Quanto a quella *morale*, si può pensare alle strutture pastorali di indagine pregiudiziale e al tema della auspicabile gratuità<sup>3</sup>, anche se su tale ultimo punto occorre non dimenticare quanto già molte Chiese locali fanno<sup>4</sup>.

3.2. Valorizzare il **ruolo del vescovo** non solo nel reperimento del personale e nella vigilanza (che secondo alcuni rimane comunque il dovere principale<sup>5</sup>), ma anche coinvolgendolo nell'esercizio diretto della giurisdizione.

---

<sup>2</sup> Una anche solo sommaria lettura delle allocuzioni dei Papi alla Rota Romana – dalla fine della prima metà del secolo XX in avanti – lo attesta in modo non equivoco.

<sup>3</sup> Cf ad esempio C. Peña García, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in «Estudios Eclesiásticos» 90 (2015) 632-634.

<sup>4</sup> La Chiesa italiana copre più dell'80% del costo del funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Nei tribunali non vengono negate riduzioni al concorso alle spese di causa o l'affidamento al patrocinio gratuito (compreso quello dei Patroni stabili). Né si può nascondere che per una certa percentuale almeno degli utenti detto concorso e le spese attuali di patrocinio sono del tutto accessibili. La CEI sta comunque in questi mesi rivedendo tutta la disciplina relativa a tale materia.

<sup>5</sup> Cf ad esempio C. Moran Bustos, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in «Ius Canonicum» 56 (2016) 16-17 e C. Peña García, *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, in «Ius Canonicum» 56 (2016) 51-54.

3.3. Rendere più **snelle le cause**, soprattutto laddove la nullità appaia evidente o manifesta (un concetto nuovo<sup>6</sup> e che non può essere confuso con quello del can. 1674 § 1, 2° MIDI e del precedente can. 1674, 2°).

3.4. Diverse **modalità di presentazione** di tali motivi ispiratori e novità:

- il proemio del MP ne enumera sei (due sono indicazioni puramente funzionali), denominandoli *fundamentalìa criteria* (cf)
- il *Sussidio applicativo* a cura della Rota Romana presenta quattro temi che denomina *capisaldi* della riforma normativa (cf)
- Arroba sottolinea la pastorale giudiziale, anche nella fase previa e successiva al giudizio, come la novità principale della riforma<sup>7</sup>
- Moneta (membro della Commissione che ha predisposto il testo dei due MP) ne evidenzia tre: celerità, vicinanza delle strutture ai fedeli, coinvolgimento del vescovo<sup>8</sup>.

#### 4. Gli **strumenti** con i quali si è cercata l'attuazione delle finalità perseguite:

4.1. Favorire la creazione di un **servizio di consulenza pre-causa**

Non è una novità assoluta – cf can. 1490 istitutivo dei patroni stabili, art. 113 della Istruzione *Dignitas connubii* (DC) ed esperienze diocesane quali Consultori o iniziative quali *La casa* di Bergamo – ma che ha dato adito anche a iniziative nuove, come l'UDAFS della diocesi di Milano<sup>9</sup>.

4.2. La modifica dei **titoli di competenza** (can. 1672 MIDI).

L'intenzione perseguita è la possibilità più facile di ottenere giustizia.

Perplessità (dottrinali) sul foro del quasi domicilio della parte attrice, potenzialmente utilizzabile per “scegliersi” il tribunale o mettere in difficoltà l'altra parte<sup>10</sup>, fino a paventare una sorta «*de “turismo procesal” en busca de tribunales más benévulos o más ágiles*», con conseguenze discutibili dal punto di vista della credibilità complessiva della giustizia ecclesiale<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Alcuni lo definiscono anche in termini alquanto problematici (cf M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 136 e 138; C. M. Moran Bustos, *El proceso “brevior” ante el Obispo Diocesano*, in M.E. Olmos Ortega [Ed.], *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 144 e 146) e comunque esso ha dato già adito a diverse letture dottrinali.

<sup>7</sup> Cf M.J. Arroba Conde, *La pastoral Judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 63.

<sup>8</sup> Cf P. Moneta, *La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 40-41.

<sup>9</sup> Cf l'articolo di M. Mosconi, *Il nuovo “Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati” dell'Arcidiocesi di Milano*, in «Ius Ecclesiae» 27 (2015) 716-730; alle pp. 711-716 la lettera dell'Arcivescovo cardinale Scola di presentazione ai fedeli dell'Ufficio e il suo decreto istitutivo.

<sup>10</sup> Cf ad esempio C. Peña García, *La reforma...*, 641-642.

<sup>11</sup> Cf C. Peña García, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 89.

Consequente necessità di un uso responsabile di questi titoli.

Cf a testimonianza di tale necessità:

- i principi correttivi dello stesso art. 7 §§ 1 e 2 RP;
- l'opinione dottrinale che, per quanto concerne il Vicario giudiziale che ritenga la competenza del suo tribunale quale foro della maggior parte delle prove, restino in vigore le cautele da attuarsi secondo la dichiarazione 27 aprile 1989 del SSAT (cf art. 14 DC).

4.3. La creazione del *processo breve* deciso dal vescovo.

In merito a tale importante innovazione, segnalo tre aspetti.

**A.** Il *precedente storico remoto* va individuato nella prassi antica della *episcopalis audientia*<sup>12</sup>, anche se per una valutazione equilibrata del richiamo storico vanno considerati tre dati:

a) il fatto che tale prassi nacque almeno in parte come attività di supplenza dei Vescovi – ritenuti autorevoli ed affidabili nel loro giudizio – nel contesto della decadenza del potere imperiale, per quanto con varianti circa l'estensione della loro potestà giudiziale<sup>13</sup>;

b) il fatto che importanti Padri della Chiesa si lamentano di essere distolti dall'esercizio delle loro funzioni propriamente episcopali dalle incombenze dell'amministrazione della giustizia;

c) il fatto che progressivamente nella storia si struttura una organizzazione giudiziaria ecclesiale – sempre legata all'autorità del Vescovo – ma che lo solleva dagli incomodi dell'esercizio diretto della giurisdizione. Una evoluzione storica che solo ideologicamente potrebbe essere vista come una sorta di espropriazione (di parte) della potestà episcopale, ma che assai più probabilmente va vista come una risposta a quella problematicità segnalata ad esempio da Agostino<sup>14</sup> e come una protezione dell'autorità episcopale dalle implicazioni (non sempre favorevoli) derivanti dal dover prendere posizione fra i fedeli, magari dando ragione ad uno e torto ad un altro<sup>15</sup>.

**B.** La scelta della *forma processuale*, in merito alla quale si accenna ai seguenti snodi di maggiore rilievo:

---

<sup>12</sup> Cf A. Becciu, *Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio Rotale. Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco* (reperibile nella sezione dedicata alla Rota Romana in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)) e M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve...*, 41-56. Cf anche N.C. Dellaferrera, *Audientia episcopalis*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, 2012, I, 559-561.

<sup>13</sup> Cf N.C. Dellaferrera, *Audientia...*, 560.

<sup>14</sup> N.C. Dellaferrera, *Audientia...*, 561 riporta un passo di Agostino nel quale egli rimpiange il tempo dedicato alla contemplazione, piuttosto che «*tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis*», per quanto il grande Padre della Chiesa vi si dedicasse con diligenza, come pure documentato nello stesso articolo.

<sup>15</sup> Ci si potrebbe domandare se a un'analogia protezione della figura episcopale, nella sua più complessiva valenza pastorale (ossia al di là della sua funzione giurisdizionale), alla fin fine non obbedisca la disposizione del can. 1687 § 1 MIDI, che impedisce al Vescovo (giudice per definizione anche nelle cause di nullità matrimoniale) di emettere una sentenza negativa, laddove convinto della validità del matrimonio sottoposto al suo giudizio per non fondatezza della domanda di nullità proposta.

a) *inseparabilità* delle condizioni previste dal can. 1683 MIDI.

b) presupposto *formale* o soggettivo (can. 1683, 1° MIDI): domanda originariamente condivisa (c.d. litisconsorzio attivo o proprio) o successivamente acconsentita.

Qualità esplicita del consenso: quindi inapplicabilità dell'art. 11 § 2 RP. Ragioni:

- argomento letterale (cf can. 17) e sistematico (collocazione nel titolo III e non V della RP);
- argomento "interpretativo": la risposta 1° ottobre 2015 del PCTL prot. 15138/2015 afferma che la presunzione dell'art. 11 § 2 vale solo per il processo ordinario e che per il processo breve serve il consenso esplicito di entrambe le parti, non possibile laddove l'altra parte sia irreperibile. Analogamente si esprime la risposta 1° ottobre 2015 prot. 15139/2015 sempre del PCTL: il semplice silenzio di una parte non può essere scambiato con assenso, mentre il suo consenso esplicito è inteso come una condizione *sine qua non* per l'applicazione del processo breve.

c) presupposto *materiale* o oggettivo (cann. 1683, 2° e 1684 MIDI), circa il quale occorre distinguere fra:

- il requisito *cardine*, ossia la qualità manifesta o evidente del motivo di nullità matrimoniale (più o meno della certezza morale della quale l'art. 12 RP?);

- i requisiti per così dire *strumentali* e funzionali, ossia:

- \* circostanze di fatti e di persone a conferma della nullità manifesta (cf a questo proposito il valore delle circostanze indicate nell'art. 14 RP);

- \* testimonianze e documenti che comprovino dette circostanze, in merito ai quali vanno segnalate:

- la problematicità di scritti dei testimoni formati fuori del contraddittorio processuale,

- la problematicità relativa a perizie previe o documentazione informatica;

- \* non necessità di una istruttoria e di una discussione più elaborate.

d) dalla dottrina è negata la possibilità di appello (cf can. 1629, 4); ci si interroga invece se sia possibile (e quale) un *ricorso* contro l'ammissione o la negazione del processo breve. L'eventuale negazione comunque non impedisce alla persona di avere un giudizio ecclesiale sul suo stato di vita attraverso il processo ordinario, che è la modalità normale di questo discernimento ecclesiale.

**C. L'istruttoria e la fase decisionale** del processo breve presenta singolari novità, che dovranno essere sperimentate con equilibrio, portando a delle soluzioni condivise. Soprattutto:

- l'istruttoria dovrebbe svolgersi se possibile in una sola sessione (= udienza?) e concentrarsi sugli elementi essenziali, a completamento di quelli già forniti all'inizio del giudizio (cf can. 1686 MIDI e art. 18 § 2 RP).

- dal momento che i coniugi possono prendere parte alle udienze dell'altra parte e dei testi (cf art. 18 § 1 RP) non c'è pubblicazione degli atti, anche se occorre salvaguardare il diritto di difesa della parte che non ha potuto assistere per impedimento.

- nella fase di discussione non ci sono repliche (cf can. 1686 MIDI).

- la causa viene decisa dal Vescovo (diocesano, non ausiliare, emerito o di curia) con l'assistenza dell'istruttore della causa e di un assessore (cf can. 1687 § 1 MIDI), che (per analogia con il can. 1673 § 4 MIDI) può avere anche competenza non giuridica.

- il Vescovo può dare solo sentenza affermativa: in caso non raggiunga la certezza morale, deve rimettere la causa al giudizio ordinario (cf can. 1687 § 1).

4.4. L'abolizione della necessità della **doppia sentenza conforme**<sup>16</sup>, salvo il diritto a un doppio grado di giudizio per la parte gravata della decisione di primo grado.

Per questo, una sentenza affermativa non appellata nei termini, diviene esecutiva (cf can. 1679 MIDI), cosa che va dichiarata con un apposito decreto prima di procedere alla esecuzione.

In presenza di appello, se questo è manifestamente dilatorio – termine da intendersi in senso non soggettivo (le mire dell'appellante) ma oggettivo (la mancanza di fondamento fattuale o logico dell'appello) – può essere rigettato *in limine*, confermando la precedente sentenza (del tribunale o del Vescovo nel processo breve) per decreto (cf cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI).

5. Elementi di **continuità** con la tradizione canonica, necessariamente da non perdere per una corretta applicazione della riforma<sup>17</sup>.

5.1. Natura **giudiziale** dell'accertamento della nullità matrimoniale (cf il proemio del MP) a fronte di proposte di rendere "amministrativo" il discernimento ecclesiale sulla validità di un matrimonio.

5.2. Natura **dichiarativa** della pronuncia del tribunale, non costitutiva, ossia modificativa *ex nunc* dello stato giuridico della persona.

La natura giudiziale e dichiarativa trova le sue garanzie, come viene chiaramente indicato<sup>18</sup>:

---

<sup>16</sup> Si noti che al n. 114 dell'*Instrumentum laboris* del 23 giugno 2015 per il Sinodo ordinario dell'ottobre 2015 la questione della eventuale abrogazione della doppia conforme era ancora aperta e, come tale, era sottoposta alla discussione dei vescovi.

<sup>17</sup> Cf C. Peña García, *La reforma...*, 634-635; e anche C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 84-85.

<sup>18</sup> Cf J. Llobell, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis Iudex"*, in [www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf). Ora pubblicato anche – con l'arricchimento delle note – in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 13-38.

- a) nella imparzialità del giudice, che non può esercitare la carità se non attraverso il rispetto della giustizia e che non ha la disponibilità dell'oggetto del giudizio di nullità matrimoniale.
- b) nell'uguaglianza processuale delle parti, garanzia della riconducibilità del processo canonico nella categoria di civiltà giuridica del *giusto processo*<sup>19</sup>.
- c) nella necessità della certezza morale (in senso propriamente tecnico) per l'emissione di una sentenza affermativa (cf art. 12 RP).

5.3. Relatività del giudizio al *patto nuziale* e non all'esito esistenziale del matrimonio<sup>20</sup>. Non si va quindi verso la cosiddetta prassi orientale; né si seguono le suggestioni di alcuni episcopati nazionali che in occasione del duplice Sinodo (soprattutto del 2014) avevano rilevato che al fedele interessa maggiormente la possibilità di nuove nozze che l'accertamento della eventuale invalidità delle precedenti, avvertendo anzi ciò come un qualcosa di inautentico<sup>21</sup>.

5.4. Natura eminentemente *processuale* della riforma, rimanendo inalterato il diritto sostanziale.

NB In questa luce vanno lette le circostanze esemplificative elencate nell'art. 14 RP, ossia solo come potenzialmente facilitanti l'utilizzo del processo breve e non come istitutive di nuovi motivi di nullità matrimoniale.

5.5. Conferma della *composizione collegiale* del tribunale (can. 1673 § 3 MIDI), anche se facilitazione per la costituzione del tribunale unipersonale (cf can. 1673 § 4 MIDI con il can. 1425 § 4).

Ragioni della preferenza per il collegio: maggiore equilibrio e riduzione del soggettivismo, nonché di errori nella valutazione.

Estensione della possibilità di partecipazione di laici nel collegio (cf can 1673 § 3 MIDI con il can. 1421 § 2)<sup>22</sup>:

- senza autorizzazione della Conferenza episcopale;
- in numero di due;
- salvi però la presidenza del Collegio e il ruolo di giudice unico a un chierico.

---

<sup>19</sup> Cf ad esempio la conferenza del prof. Arroba, in data 21 gennaio 2016, nell'ambito degli incontri culturali promossi dall'Arcisodalizio della Curia Romana (non ancora pubblicata).

<sup>20</sup> In questo senso risulta problematica l'affermazione che si può leggere in L. Sabbarese, *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Città del Vaticano-Bologna, 16.

<sup>21</sup> Cf l'*Instrumentum laboris* per la III Assemblea Generale Straordinaria, al n. 99.

<sup>22</sup> Tale estensione – che pure non richiede più l'autorizzazione della Conferenza episcopale – ha alle sue spalle la complessa questione della natura della potestà ecclesiale, qui evidentemente inclinata sul fronte della *giurisdizione*, con esclusione del suo fondamento esclusivo nella *potestas ordinis*. Al punto che alcuni si domandano che senso abbia, in questo contesto, la previsione del can. 1673 § 4 MIDI, che richiede che il giudice unico sia chierico. Ad esempio C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 93.



Necessità *ad validitatem* del tribunale collegiale in secondo grado (can. 1673 § 5 MIDI) e ragioni della scelta: oltre a quelle già indicate, la verosimile maggiore difficoltà della causa, intrinseca nella necessità della celebrazione di un secondo grado di giudizio.

Paolo Bianchi,  
Vicario giudiziale  
Piazza Fontana 2  
20122 Milano MI